

**Associazione**  
**SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SENESE "MENS SANA IN CORPORE SANO"**  
**1871**

**TITOLO PRIMO**

DENOMINAZIONE – SCOPI – SEDE – SIMBOLI – PATRIMONIO

**Articolo 1**

L'Associazione <SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SENESE "MENS SANA IN CORPORE SANO" 1871> (in sigla MENS SANA 1871 S.S.D.S.) è sorta in Siena il 16 aprile 1871 per iniziativa di un gruppo di studenti e sportivi.

Ha lo scopo di promuovere, diffondere e favorire la ginnastica educativa e la pratica delle attività sportive individuali e di squadra, svolgendo anche attività didattica; nell'ambito consentito dalle norme statuali e regolamentari degli organi sportivi di affiliazione, potrà partecipare a competizioni e campionati di livello nazionale e internazionale.

Promuove altresì lo svolgimento di attività culturali nell'interesse del corpo sociale.

Per le sue attività l'Associazione è articolata in Sezioni.

Potrà partecipare ad altre associazioni o società che abbiano finalità affini o complementari alle proprie, senza comunque assumere responsabilità illimitata.

Provvede inoltre annualmente al conferimento del premio del merito sportivo "Città di Siena", istituito nell'anno 1960, a persone od enti che si siano particolarmente distinti.

Svolge la sua attività nell'ambito della Regione Toscana e prevalentemente a favore di soggetti residenti o domiciliati nel territorio della Provincia di Siena.

Essendo associazione con finalità sportive, culturali di rilevanza sociale e socio sanitarie, non a fini di lucro e si mantiene estranea ad ogni finalità politica o religiosa.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Articolo 2**

La sede dell'Associazione, dopo quelle dell'Orto dei Cappuccini (Parrocchia di S. Petronilla) e di via S. Agata, è in Siena, via Achille Sclavo, numero 12.

Il vessillo ed il distintivo dell'Associazione sono quelli approvati dall'Assemblea, rispettivamente nelle sedute del 7 settembre 1872, del 17 novembre 1904 e dell'11 maggio 2005 (allegati agli atti).

**Articolo 3**

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che già sono o che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

**Articolo 4**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'eventuale ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse, anche per mezzo di sponsorizzazioni commerciali;
- c) dalle quote di iscrizioni ai corsi sportivi versate dai partecipanti;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

## TITOLO SECONDO

### DEI SOCI

#### Articolo 5

I soci, persone fisiche ed enti, si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci onorari;
- b) soci sostenitori;
- c) soci ordinari.

#### Articolo 6

Sono soci onorari, per solenne deliberazione dell'Assemblea su proposta del Presidente, coloro che abbiano acquisito meriti insigni verso l'Associazione o reso ad essa importanti servizi.

La maggiore età è requisito essenziale per detto riconoscimento.

Il nome di questi soci verrà iscritto nell'Albo d'Onore, permanentemente esposto nei locali dell'Associazione.

Sono soci sostenitori coloro che versano la maggior quota prevista per questa categoria.

#### Articolo 7

Le domande di coloro che intendono diventare soci sono esaminate dal Comitato Soci, il quale dovrà pronunciarsi sulle richieste entro 30 giorni; detto organo ha competenza esclusiva in materia di ammissione.

La prima quota annuale dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data in cui è stata accolta la domanda di ammissione e sarà riferita all'anno solare in corso alla data del versamento.

#### Articolo 8

I soci hanno i seguenti diritti:

- a) partecipazione all'Assemblea;
- b) elettorato attivo e passivo;
- c) presentazione di liste alternative a quella proposta dalla Commissione elettorale, ai sensi dell'articolo 48;
- d) accesso nei locali dell'Associazione, nei modi e nelle forme previste dai regolamenti interni;
- e) richiesta di convocazione dell'Assemblea, nelle forme e nelle modalità di cui all'articolo 15;
- f) ricorso al Collegio dei Probiviri o all'Autorità Giudiziaria avverso le sanzioni adottate dagli organi sociali ai sensi dell'articolo 52;
- g) recesso, presentando le dimissioni entro il giorno 30 Settembre di ogni anno.

#### Articolo 9

I soci ordinari e sostenitori hanno i seguenti doveri:

- a) pagamento delle quote sociali, nelle diverse misure fissate dall'Assemblea per soci ordinari e soci sostenitori, entro il giorno 30 settembre di ogni anno; ai soci morosi verrà inviata, a cura del Comitato Soci, la lettera di sollecito con invito al pagamento entro un termine non superiore a 30 giorni;
- b) tenuta di comportamento moralmente corretto e consono ai principi di lealtà sportiva;
- c) soggezione alle sanzioni adottate dagli organi sociali ai sensi dell'articolo 52.

#### **Articolo 10**

I soci onorari sono dispensati dal pagamento delle quote annuali.

I soci minorenni, per i quali è prevista una quota associativa ridotta il cui ammontare è determinato dall'Assemblea, non hanno diritto di voto in Assemblea né di elettorato attivo e passivo, né possono presentare liste di candidati alternative a quella proposta dalla Commissione elettorale; nei loro rapporti con l'Associazione e per l'esercizio dei loro diritti sono rappresentati da chi esercita su di essi la potestà.

Per i soci minorenni non è necessaria la proposizione della domanda al Comitato Soci, essendo sufficiente la domanda di iscrizione ai corsi sportivi; questa dovrà essere munita del consenso del genitore o di chi ne fa le veci, che assumerà verso l'Associazione tutte le obbligazioni derivanti, fra cui quella principale dell'obbligo di pagamento delle quote di iscrizione ai corsi sportivi e sarà responsabile del comportamento tenuto dal minorenne.

I soci minorenni, al raggiungimento della maggiore età, hanno l'obbligo di pagare la quota associativa annuale intera prevista per i soci ordinari e conseguiranno i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9.

#### **Articolo 11**

Le quote sociali non rappresentano il patrimonio dell'Associazione; le stesse e gli eventuali contributi straordinari non sono in alcun caso ripetibili dal socio, né sono rimborsabili al venir meno del rapporto associativo.

I proventi dell'attività non possono essere, in nessun caso, divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

#### **Articolo 12**

La qualità di socio si può perdere per:

- a) recesso, da comunicare per iscritto; lo stesso avrà effetto alla scadenza dell'anno solare in corso, purché la comunicazione sia avvenuta almeno tre mesi prima;
- b) sospensione ed esclusione deliberata dal Comitato Soci per:
  - morosità,
  - comportamento gravemente disdicevole e incompatibile con le finalità dell'Associazione;
  - indegnità, nei confronti di chi sia stato condannato definitivamente, per reati colposi e non colposi, ad una pena detentiva;
- c) scioglimento dell'Associazione;
- d) decesso.

#### **Articolo 13**

La posizione di socio è soggettiva e intrasmissibile.

## TITOLO TERZO

### DEGLI ORGANI SOCIALI

#### Articolo 14

Sono organi sociali:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente
- c) il/i Vicepresidente/i
- d) il Consiglio Direttivo
- e) la Giunta Esecutiva
- f) il Comitato Soci
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti
- h) il Collegio dei Proviviri

### DELL'ASSEMBLEA

#### Articolo 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Ad essa è attribuito il massimo potere deliberativo e deve essere convocata con le modalità di cui all'articolo 17.

E' convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, della relazione tecnica, morale e finanziaria e del bilancio preventivo.

Può altresì essere convocata per altre finalità:

- a) dal Presidente autonomamente;
- b) su richiesta del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci.

#### Articolo 16

L'Assemblea delibera:

- a) sulla relazione tecnica, morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) sull'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- c) sulla nomina dei soci onorari, su proposta del Presidente;
- d) sui provvedimenti aventi per oggetto le quote sociali;
- e) sulla nomina della Commissione elettorale e dei Revisori dei Conti;
- f) sulla ratifica dei nuovi Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo nelle ipotesi di cui all'articolo 27 o sulla nomina di altri in loro sostituzione;
- g) sulle modifiche dello Statuto;
- h) sulla vendita e sulla locazione ultranovennale di beni immobili facenti parte del patrimonio dell'Associazione;
- i) sulla richiesta di finanziamenti per qualsiasi importo se assistiti da garanzie reali, oppure di importo superiore a quello delegato al Consiglio Direttivo, anche se non assistite da tali garanzie;
- l) all'inizio di ogni mandato, sul limite entro il quale il Consiglio Direttivo può autorizzare la richiesta di finanziamenti non assistiti da garanzie reali;
- m) sulle questioni che le vengono sottoposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti o dai soci firmatari della richiesta di convocazione.

#### Articolo 17

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso recante l'ordine del giorno, affisso all'albo sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e da pubblicare, almeno sette giorni prima, sui quotidiani cittadini.

I soci possono farsi rappresentare per delega da altro socio; ciascun socio non potrà essere portatore di più di quattro deleghe.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione qualora siano presenti o rappresentati almeno cento soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice degli'intervenuti.

**Articolo 18**

Per gli argomenti di cui all'art. 16 lettere g) Statuto (limitatamente agli artt. 1, 2, 16, 18, 44 e 53), h) Immobili ed l) Finanziamenti, l'Assemblea è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto, oppure in numero minimo di trecento. Essa delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti o rappresentati.

I soci, per avere diritto al voto, devono essere in regola con il pagamento delle quote sociali relative all'anno in corso o almeno all'anno precedente.

**Articolo 19**

La votazione avviene di regola per alzata di mano; potrà avvenire per appello nominale su richiesta di almeno un quinto dei presenti. Le votazioni riguardanti persone, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, avverranno invece a scrutinio segreto; in tal caso il Presidente sarà coadiuvato da due scrutatori.

**DEL PRESIDENTE E DEL/I VICE PRESIDENTE/I****Articolo 20**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva; provvede all'ordinaria ed alla straordinaria amministrazione, quest'ultima con limite di spesa singola deliberato dal Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

E' assistito da un Comitato consultivo (Ufficio di Presidenza) che lo stesso provvede a convocare e composto dal/i Vicepresidente/i, dal Segretario Generale ; dal Direttore Sportivo e dal Direttore Amministrativo.

Possono essere invitati di volta in volta a farne parte anche altri soggetti per l'approfondimento di questioni che richiedano specifiche competenze sugli argomenti da trattare.

**Articolo 21**

Il/i Vice Presidente/i, nominati in numero compreso da 1 a 3, collaborano con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

**Articolo 22**

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.

In presenza di più Vice Presidenti è sostituito dal più anziano per carica o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età; in caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente più anziano per carica o per età, la sostituzione è operata dall'altro eventuale Vice Presidente con le stesse caratteristiche.

L'assenza o l'impedimento si intendono presunti nei rapporti con i terzi.

Qualora il Presidente o il/i Vice Presidente/i cessino dalla carica prima della scadenza, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggerne di nuovi fra i suoi componenti.

I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dell'originario mandato.

Se per quanto sopra verranno a mancare uno o più consiglieri, si procederà ai sensi del successivo articolo 27.

## DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

### Articolo 23

Il Consiglio Direttivo eletto dai soci è composto da:

- a) il Presidente
- b) il/i Vicepresidente/i;
- c) il Segretario Generale;
- d) il Direttore Amministrativo;
- e) il Direttore Sportivo;
- f) i Presidenti delle Sezioni Sportive Autonome;
- g) i Direttori delle Sezioni Ordinarie;
- h) un numero di soci compreso fra un minimo di trenta ed un massimo di cinquanta.

I dipendenti dell'Associazione non possono ricoprire le cariche previste dal presente articolo né far parte degli organi collegiali di cui l'articolo 14, salva la partecipazione all'Assemblea qualora soci.

I titolari delle cariche previste dal presente articolo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Tutte le cariche previste dal presente articolo e dall'articolo 14 si intendono ricoperte a titolo gratuito.

### Articolo 24

Il Consiglio Direttivo ha la competenza di:

- a) determinare l'indirizzo generale dell'attività sociale;
- b) presentare annualmente all'Assemblea una relazione tecnica, morale e finanziaria della gestione;
- c) nominare al suo interno i sei Consiglieri che dovranno far parte della Giunta Esecutiva;
- d) nominare tre consiglieri come membri del Comitato Soci;
- e) nominare i componenti del Collegio dei Probiviri compreso eventualmente il Presidente;
- f) approvare la formazione di nuove sezioni ordinarie ed autonome, la fusione o la divisione tra loro, la soppressione di quelle esistenti, la costituzione e la partecipazione in altre società;
- g) stabilire all'inizio di ogni mandato, i limiti di spesa singola entro i quali il Presidente provvede alla straordinaria amministrazione e la Giunta può deliberare direttamente;
- h) deliberare in ordine ad argomenti di spesa per importo superiore al limite fissato per la Giunta Esecutiva;
- i) deliberare sulla richiesta di finanziamenti non assistiti da garanzia reale nei limiti fissati dall'Assemblea (art. 16 sub.1).

Le delibere assunte riguardanti gli argomenti di cui alla lettera f) dovranno essere portate a conoscenza dell'Assemblea nella seduta immediatamente successiva.

### Articolo 25

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente, con avviso da spedire ai componenti con almeno cinque giorni di anticipo a mezzo posta ovvero e-mail, oltre che nelle ipotesi previste dalle norme statutarie, quando lo ritenga opportuno, nonché ogni qual volta venga richiesto dalla Giunta Esecutiva o da almeno dieci consiglieri, per questi ultimi in forma scritta e motivata.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno quindici Consiglieri compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice con voto per alzata di mano; qualora ne facciano richiesta almeno cinque Consiglieri, delibera con voto segreto.

I soci chiamati a fare parte del Consiglio Direttivo dovranno assumere l'impegno di una contribuzione annua stabilita dall'Assemblea.

**Articolo 26**

Le cause di decadenza dalla carica di Consigliere sono:

- a) dimissioni;
- b) perdita della qualità di socio per le ipotesi di cui all'art.12;
- c) cessazione da carica che comporti l'automatica presenza nel Consiglio Direttivo.

**Articolo 27**

Qualora nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri oppure, in funzione dell'incremento delle attività, possa essere opportuno aumentare il numero dei Consiglieri stessi, il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato nei successivi sessanta giorni per deliberare se:

- nominare direttamente i Consiglieri mancanti, da sottoporre alla prima successiva Assemblea per la conferma o l'eventuale loro sostituzione;
- rinviare le nomine alla stessa prima successiva Assemblea.

Nel caso in cui dovesse venir meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono immediatamente richiedere al Presidente di convocare l'Assemblea perché provveda in tempi rapidi alla sostituzione di tutti i membri venuti meno.

Nel caso in cui si rendano vacanti una o più cariche sociali, il Consiglio Direttivo provvederà a conferirle ad uno o più dei suoi membri anche ad interim, sottoponendo il conferimento dell'incarico alla ratifica della successiva Assemblea.

I membri della Commissione Elettorale non potranno essere cooptati nel Consiglio Direttivo prima di un anno dalla data di insediamento dello stesso.

**DELLA GIUNTA ESECUTIVA****Articolo 28**

La Giunta Esecutiva è composta da:

- a) il Presidente;
- b) il/i Vice Presidente/i;
- c) il Segretario Generale;
- d) il Direttore Amministrativo;
- e) il Direttore Sportivo;
- f) sei Consiglieri, nominati dal Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente con avviso da spedire ai componenti con almeno tre giorni di anticipo o, in caso di urgenza, anche per via e-mail, telefax, telegrafo o comunicazione telefonica.

Partecipano ai lavori della Giunta il Vicesegretario ed il Curatore degli Immobili.

Il Presidente, ha la facoltà di invitare ad assistere alle riunioni della Giunta Esecutiva anche soci che non ne facciano parte, il cui parere è ritenuto, di volta in volta di particolare rilevanza per gli argomenti da trattare.

**Articolo 29**

La Giunta Esecutiva, nei limiti di spesa prefissati dal Consiglio Direttivo, provvede a tutti gli atti deliberativi per i quali non siano espressamente previste delibere del Consiglio Direttivo stesso o dell'Assemblea.

Delibera sulle proposte di convenzione da stipulare con le sezioni autonome e con altre Associazioni e Società.

Delibera sulla accettazione di contributi esterni.

Provvede alla assegnazione e revoca al proprio interno di funzioni specifiche ritenute necessarie allo svolgimento della attività sociale.

Nomina fra i Consiglieri il Vicesegretario Generale e il Curatore degli immobili.

Autorizza il Presidente a conferire incarichi di rilevante natura a professionisti, anche se non Consiglieri, per l'approfondimento di questioni che richiedano specifiche competenze professionali.

Delibera validamente se è presente un numero minimo di sette membri.

Le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti, qualunque sia il numero dei presenti, e devono essere partecipate al Consiglio Direttivo alla sua prima successiva riunione.

## DEL COMITATO SOCI

### **Articolo 30**

L'ammissione, l'esclusione e la ratifica del recesso di Soci è di competenza esclusiva del Comitato Soci, composto dal Segretario Generale, che lo presiede, e da altri tre membri nominati dal Consiglio Direttivo. Delibera validamente a maggioranza dei componenti, se presenti almeno tre membri compreso il Segretario Generale. In caso di parità la delibera si intende assunta con il voto favorevole del Segretario Generale.

## DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### **Articolo 31**

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea; rimane in carica quattro anni, che possono anche non coincidere con il periodo di validità del Consiglio Direttivo. E' composto da tre membri effettivi, uno dei quali fungerà da Presidente e da due membri supplenti che, in caso di necessità, subentreranno seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo sociale. Tutti i membri del Collegio dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

### **Articolo 32**

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolarità della gestione amministrativa mediante verifiche trimestrali o, comunque, quando lo ritenga opportuno. Al momento dell'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dovrà presentare una propria relazione sullo stesso.

## DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

### **Articolo 33**

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica quattro anni, che possono anche non coincidere con il periodo di validità del Consiglio Direttivo stesso. È composto da cinque membri che, in occasione della prima riunione, procedono alla nomina del Presidente qualora non nominato dal Consiglio Direttivo stesso.

### **Articolo 34**

I componenti del collegio dei Probiviri vengono scelti fra i soci che abbiano ricoperto le cariche di Presidente o Vice Presidente o che abbiano fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno due mandati.

### **Articolo 35**

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di eventuali controversie interne e conflitti fra i soci e gli organi dell'Associazione, nonché fra gli stessi organi.



## TITOLO QUARTO

### DELLE ALTRE CARICHE SOCIALI

#### Articolo 36

Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:

- a) tiene aggiornato il ruolo dei soci;
- b) redige i verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- c) sovrintende alla gestione della corrispondenza dell'Associazione, alla tenuta dei protocolli, alla gestione dell'Archivio sociale;
- d) predispone alla fine di ogni anno un documento di sintesi dell'attività sociale;
- e) è il conservatore dell'Archivio storico ed esercita ogni altra mansione che gli viene affidata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
- f) sovrintende alla conservazione di premi, medaglie, attestati e quant'altro del tipo;
- g) convoca la Commissione per il conferimento del premio "Città di Siena";
- h) Presiede il Comitato Soci.

In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Segretario.

#### Articolo 37

Il Direttore Amministrativo sovrintende:

- a) alla regolarità della gestione contabile e amministrativa dell'Associazione;
- b) alla regolarità delle procedure di acquisto/cessione di beni relativamente alle spese autorizzate dagli Organi Sociali.

Segue e verifica:

- a) l'andamento delle entrate e delle uscite;
- b) la gestione del personale.

Predispone infine, con l'eventuale assistenza dei consulenti esterni, i bilanci e sovrintende ad ogni adempimento conseguente.

Semestralmente rimette alla Giunta Esecutiva e comunque in qualsiasi momento a richiesta di questa, un prospetto della situazione finanziaria e patrimoniale.

#### Articolo 38

Il Curatore degli Immobili sovrintende al mantenimento della necessaria funzionalità del patrimonio immobiliare dell'Associazione ed esercita la vigilanza generale sull'uso degli impianti tecnici, anche al fine di perseguire costantemente la loro efficacia e rispondenza complessive alle esigenze dell'Associazione.

Ne segue pertanto la manutenzione ordinaria e straordinaria e propone le migliorie da apportare alle varie strutture, compresi eventuali altri interventi ritenuti necessari al miglior funzionamento degli impianti.

Sovrintende ai rapporti con i professionisti, a quelli con le ditte appaltatrici all'affidamento degli incarichi previamente autorizzati dal Presidente, ed alla realizzazione degli interventi stessi.

Cura la conservazione di tutta la documentazione riguardante il patrimonio immobiliare e gli impianti tecnici.

Per materie che richiedono particolari cognizioni, il Presidente potrà designare uno o più soggetti, ritenuti particolarmente preparati, che affianchino con funzioni consultive il Curatore degli Immobili.

#### Articolo 39

Il Direttore Sportivo coordina le attività dell'area sportiva nel suo complesso, sovrintende a quella delle sezioni ordinarie e, per quanto di competenza, di quelle autonome. Ne verifica le necessità e i bisogni e propone al Presidente le relative soluzioni. Provvede infine alla redazione del piano orario di utilizzo delle palestre.

## TITOLO QUINTO

### DELLE SEZIONI SPORTIVE

#### Articolo 40

L'Associazione svolge la sua attività attraverso sezioni sportive, distinte fra ordinarie ed autonome. Esse potranno aderire alle relative federazioni sportive nazionali ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, accettandone incondizionatamente le norme, le direttive e le decisioni. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

#### Articolo 41

Per la gestione delle sezioni ordinarie la Giunta Esecutiva nomina i dirigenti con le cariche di direttore e altre ritenute opportune.

La gestione annuale avviene sulla scorta di un preventivo di spesa approvato dalla Giunta Esecutiva, nel rispetto del principio dell'equilibrio finanziario.

I responsabili delle sezioni ordinarie non potranno assumere obbligazioni che facciano carico all'Associazione.

#### Articolo 42

Sono definite sezioni autonome:

- altre associazioni sportive, regolate dagli articoli 36 e seguenti del codice civile e sfornite di personalità giuridica, alle quali partecipa la Mens Sana 1871;
- le società di capitali per l'esercizio di attività sportive, ai sensi della L. 91 del 23 Marzo 1981, ed alle quali partecipa, ancorché come socio di minoranza o simbolicamente, la Mens Sana 1871;
- altre Associazioni sportive al di fuori della L.91/1981.

La partecipazione a campionati professionistici potrà avvenire solo attraverso sezioni autonome o società partecipate.

#### Articolo 43

Le sezioni autonome della Società Sportiva Dilettantistica Mens Sana in Corpore Sano 1871, in qualunque forma costituite, sono obbligate, salvo diversa decisione espressa del Consiglio Direttivo:

- a) ad assumere la denominazione "Mens Sana" seguita dal nome della disciplina sportiva praticata;
- b) a regolare i loro rapporti con l'Associazione con apposite convenzioni, approvate dalla Giunta Esecutiva di quest'ultima, nelle quali si dovrà fra l'altro stabilire il principio che il così detto "titolo sportivo", consistente nel diritto di partecipare a competizioni e campionati di qualsiasi tipo, resti comunque di esclusiva pertinenza e titolarità della stessa Associazione, sia che il diritto di partecipare a competizioni e campionati di qualsiasi tipo derivi da risultati sportivi conseguiti sia che derivi da altre circostanze ed opportunità;
- c) a prevedere che almeno un amministratore venga nominato su indicazione dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione;
- d) ad adottare uno statuto conforme al testo previsto dagli Enti Federali di appartenenza approvato dal Consiglio;
- e) a rimettere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione le controversie riguardanti i propri iscritti, o comunque riguardanti i rapporti interni, con altre sezioni o con la stessa Associazione;
- f) a prevedere che, in caso di scioglimento, il loro patrimonio, dopo la vendita di quanto necessario per far fronte alle passività, sia devoluto all'Associazione.

Quanto sopra nel rispetto delle norme del Codice Civile e delle disposizioni delle rispettive Federazioni.

#### Articolo 44

Le sezioni autonome sono inoltre responsabili della propria gestione economica e patrimoniale. La Mens Sana 1871 non risponderà in alcun modo delle obbligazioni assunte dai rappresentanti delle sezioni autonome.

#### Articolo 45

Tutte le sezioni dovranno redigere una relazione annuale sulla attività svolta, da sottoporre alla Giunta Esecutiva dell'Associazione.

## TITOLO SESTO

### DELL'ESERCIZIO SOCIALE

#### Articolo 46

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Strumenti fondamentali dell'Amministrazione sono:

- a) il bilancio di previsione;
- b) il rendiconto economico-finanziario;
- c) lo stato patrimoniale;

che debbono essere approvati nell'ordine dalla Giunta Esecutiva, dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario effettivo, restando esclusa quindi ogni compensazione effettuata con la rivalutazione di poste patrimoniali attive.

Almeno semestralmente da parte della Presidenza deve esser fatta una verifica della situazione finanziaria generale per accertare la rispondenza con le evidenze del bilancio di previsione approvato all'inizio dell'esercizio.

## TITOLO SETTIMO

### DELLE ELEZIONI

#### Articolo 47

Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci entro il mese di aprile del primo anno del quadriennio olimpico, con votazione a scrutinio segreto.

La votazione avverrà sulla base di una lista di nomi proposti per le singole cariche dalla Commissione Elettorale.

L'elettore potrà cancellare i nomi inclusi ed eventualmente indicare il nome di altro soggetto eleggibile in luogo di quello cancellato.

La semplice indicazione di un diverso nome accanto a quello proposto ne comporta l'automatica cancellazione.

#### Articolo 48

La Commissione Elettorale è composta da cinque membri eletti dall'Assemblea e dovrà compilare, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per le elezioni, la lista ufficiale dei candidati deliberando a maggioranza dei componenti.

Nello stesso termine, potranno essere presentate alla Commissione Elettorale altre liste alternative, da parte di soci che non siano candidati e che rappresentino o un quindicesimo degli aventi diritto al voto, oppure siano comunque un numero minimo di cento.

Ciascun socio non potrà sottoscrivere per la presentazione più di una lista alternativa; anche i candidati dovranno sottoscrivere la loro lista per accettazione.

In presenza di più liste l'elettore dovrà indicare nella scheda la lista prescelta e, all'interno della stessa, potrà poi effettuare le eventuali cancellazioni e sostituzioni, secondo la procedura suindicata.

#### Articolo 49

I giorni e le ore in cui rimarranno aperte le urne saranno stabiliti dall'Assemblea.

La Commissione Elettorale fisserà tutte le norme pratiche dirette a conferire la massima serietà e regolarità alla votazione, al termine della quale gli scrutatori, nominati in numero di almeno tre dalla Commissione al suo interno, procederanno allo spoglio delle schede.

Delle operazioni di scrutinio sarà redatto apposito verbale da presentarsi senza ritardo al Consiglio Direttivo neo eletto.

**Articolo 50**

Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti, anche senza aver raggiunto la maggioranza dei votanti.  
All'interno della lista risulteranno eletti i nominativi che avranno conseguito il maggior numero di consensi, tenuto anche conto delle cancellature e delle sostituzioni.

**Articolo 51**

I risultati delle elezioni dovranno rimanere affissi all'albo sociale per dieci giorni successivi a quello della votazione.  
Il Presidente della Commissione Elettorale provvederà a fare le opportune comunicazioni agli eletti, disponendo perché le consegne dei vari uffici avvengano al più presto e convocherà la prima riunione del Consiglio Direttivo neo eletto.

**TITOLO OTTAVO**

## DELLA DISCIPLINA

**Articolo 52**

Nei confronti dei soci e dei dirigenti possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione, di competenza del Presidente;
- b) la sospensione e l'esclusione di competenza del Comitato Soci (cfr. art.30);

Ogni sanzione dovrà essere motivata.

Il socio potrà ricorrere:

- in caso di ammonizione e sospensione, al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà in merito;
- in caso di esclusione, direttamente all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile.

**TITOLO NONO**

## DELLE MODIFICHE STATUARIE E DELLO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

**Articolo 53**

Il Consiglio Direttivo autorizza il Presidente a presentare all'Assemblea le modifiche dello Statuto.  
I soci, in numero almeno pari ad un decimo degli aventi diritto di voto nell'Assemblea, potranno sottoporre al Consiglio le modifiche che riterranno opportune; il Consiglio è tenuto ad esaminarle e a deliberare, nei sessanta giorni successivi alla richiesta, se respingere la proposta o sottoporla all'Assemblea.  
L'Assemblea, delibera nei sessanta giorni successivi alla delibera del Consiglio, con le maggioranze previste dagli articoli 17 e 18.

**Articolo 54**

L'Associazione si scioglie per una delle cause previste dalla legge, per sopravvenuta riduzione del corpo sociale a meno di quaranta unità o per delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.  
In caso di scioglimento si procederà alla liquidazione del patrimonio solo per quanto necessario a far fronte alle passività.  
Il residuo patrimonio immobiliare e le attrezzature sportive saranno devoluti al Comune nel cui territorio si trovano, in modo da garantire per il futuro la continuazione dell'utilizzo degli impianti per le necessità sportive del territorio.  
Gli altri beni, i trofei sportivi e la documentazione storica saranno invece trasferiti e conservati dal Comune di Siena.

## NORMA TRANSITORIA

Il presente statuto entra in vigore con il rinnovo delle cariche relative al quadriennio 2008-2011.